



# PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN ACCORDO QUADRO MULTIFORNITORE, DEI PRINCIPI ATTIVI PER TERAPIE CON CELLULE CAR-T DESTINATE A PAZIENTI IN CARICO ALL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA.

## CAPITOLATO SPECIALE

### Sommario

<b>Art. 1. OGGETTO DELLA FORNITURA .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 2. ACCORDO QUADRO .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4. DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5. GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 6. ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7. CONTROLLI, VERIFICHE DI CONFORMITA' E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 8. TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 9. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 10. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 11. INCOMPATIBILITA' EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ..</b>	<b>5</b>
<b>Art. 12. PROTOCOLLO DI LEGALITA' .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 13. COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 14. PREVENZIONE INTERFORZE ILLECITE -MISURE ANTICORRUZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 15. REVISIONE PREZZI .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 16. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 17. CESSIONE DEI CREDITI .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 18. RECESSO UNILATERALE .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 19. DIVIETO DI INTERRUZIONE DELLA FORNITURA .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 20. SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, VICENDE SOGGETTIVE DEL CONTRAENTE .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 21. TRATTAMENTO DEI DATI .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 22. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 23. COMUNICAZIONI .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 24. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 25. FORO COMPETENTE .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 26. MODIFICHE DEL CONTRATTO, NORME DI RINVIO E FINALI .....</b>	<b>9</b>

## Art. 1. OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto avrà ad oggetto la fornitura di principi attivi per terapie con linfociti T a recettore antigenico chimerico (Car-t), da destinare al trattamento di pazienti in carico all'UOC di Ematologia dell'Ospedale San Bortolo dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, individuata quale centro autorizzato alla prescrizione dei farmaci appartenenti alla categoria CAR-T, con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 97 del 04/09/2019 e successivi aggiornamenti, da ultimo aggiornato con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 19 del 04/02/2026, relativi a "Attivazione e individuazione della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'area oncoematologica".

La procedura è suddivisa nei seguenti lotti:

n. Lotto	Descrizione Lotto	Fabbisogni 12 mesi (n. pazienti trattati)
Lotto 1	Terapia per pazienti adulti con Linfoma DLBCL - 2 Linea e Terapia per pazienti adulti con linfoma PMBCL - 3 linea	27
Lotto 2	Terapia per pazienti adulti con Linfoma DLBCL - 3 Linea	3
Lotto 3	Terapia per pazienti adulti con Linfoma follicolare (LF) - 4 linea	3

I fabbisogni sopra indicati rappresentano il fabbisogno aziendale presunto, che ha natura meramente indicativa, e quindi non vincolante per l'Azienda Ulss; l'effettivo utilizzo del trattamento è subordinato alle necessità cliniche a valutazioni farmaco-economiche e di appropriatezza terapeutica nonché ad eventuali rinegoziazioni AIFA, che si manifesteranno nel corso del periodo contrattuale,

L'Azienda ULSS n. 8 Berica ha ottenuto la prescritta autorizzazione all'espletamento della procedura da parte della competente Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), trasmessa con nota prot. Aulss8 n. 84201/2025. Successivamente, considerate le modifiche intervenute nel corso dell'ultimo anno relativamente alle indicazioni terapeutiche autorizzate per i diversi farmaci CAR-T e all'incremento del numero di pazienti che necessitano di un trattamento, è stato necessario aggiornare l'articolazione dei lotti e i relativi fabbisogni nonché il quadro economico della gara.

Questa Azienda Ulss si riserva la più ampia facoltà di annullare la presente procedura e/o di adeguare il numero complessivo di trattamenti effettuabili oggetto di ciascun singolo lotto nel caso in cui pervengano specifiche indicazioni da parte della CRITE o di altri servizi regionali di pianificazione e vigilanza, senza che le ditte possano vantare pretesa alcuna.

## Art. 2. ACCORDO QUADRO

Tenuto conto della necessità di disporre di una pluralità di opzioni alternative per rispondere, in maniera massimamente adeguata, alle necessità terapeutiche dei pazienti, la fornitura sarà aggiudicata mediante accordo quadro, senza rilancio di un nuovo confronto competitivo, ex art. 59 co. 4 lett. a) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, secondo le seguenti quantità minime e massime di fornitura:

- la fornitura nella misura minima del **20%**, verrà affidata alla Ditta prima in graduatoria;
- la quantità rimanente di fornitura, fino ad un massimo del **80%** senza nessun minimo garantito, potrà essere affidata ad una o più delle Ditte ammesse nella graduatoria per il singolo lotto.

L'acquisto dei farmaci da uno dei fornitori, diverso dal primo in graduatoria, può avvenire sulla base del criterio della scelta clinica, in relazione alle specifiche esigenze cliniche dei pazienti (comorbidità, tossicità, sicurezza, modalità di gestione della terapia, etc.) che giustificano il ricorso allo specifico farmaco, ferma restando la percentuale minima garantita al fornitore collocatosi primo in graduatoria.

### **Art. 3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

Tutti i prodotti oggetto della fornitura devono essere dotati di specifica autorizzazione all'immissione in commercio in Italia ed essere conformi alle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio.

I prodotti devono inoltre rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dalla Farmacopea italiana ed europea in vigore.

Le forniture potranno essere sospese o interrotte per uno o più lotti, qualora decisioni motivate (variazioni indirizzi terapeutici, immissione in commercio di specialità innovative, ecc.) giustifichino la loro esclusione dall'utilizzo in ambito aziendale.

È obbligo del Fornitore segnalare tempestivamente ogni provvedimento di variazione, revoca, sequestro o sospensione dell'utilizzo e/o commercializzazione dei medicinali o di suoi lotti di produzione, disposto dall'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa.

**Per le condizioni operative della fornitura si rinvia ai singoli contratti di fornitura che saranno stipulati tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e le singole ditte fornitrici.**

### **Art. 4. DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO**

La durata dell'accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è di 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, o da diversa decorrenza comunicata successivamente, salvo recesso anticipato in caso di aggiudicazione di gara regionale o Consip.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula, per motivate ragioni o al ricorrere delle ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del D.lgs. 36/2023.

L'Azienda Sanitaria potrà avvalersi della facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Il rinnovo può essere disposto previo accertamento di:

- assenza di contestazioni sulla regolare esecuzione del contratto;
- assenza di mutamenti nell'organizzazione interna dell'Azienda Sanitaria;
- disponibilità delle risorse.

### **Art. 5. GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA**

L'Appaltatore dovrà costituire, entro 15 giorni dalla richiesta, a favore dell'Azienda Sanitaria una garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per un importo pari al 2% dell'importo dell'accordo quadro, al netto dell'IVA.

In caso di costituzione di garanzia fideiussoria, la stessa dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12. La polizza o la fideiussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la decadenza dell'affidamento, l'escussione da parte della Stazione Appaltante della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La Stazione Appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La garanzia definitiva viene progressivamente e automaticamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dal Disciplinare di gara per la garanzia provvisoria. Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta con idonei certificati.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti, la stipula contratto avviene mediante scrittura privata e in modalità elettronica.

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 24 del Disciplinare di gara.

Questa Azienda Ulss si riserva la più ampia facoltà di annullare la presente procedura e/o di adeguare il numero complessivo di trattamenti effettuabili oggetto di ciascun singolo lotto nel caso in cui pervengano specifiche indicazioni da parte della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) o di altri servizi regionali di pianificazione e vigilanza.

#### **Art. 6. ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Appaltatore deve eseguire le prestazioni a regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, secondo quanto disposto dal presente Capitolato, dall'offerta tecnica e dal contratto e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell'esecuzione, anche intervenute successivamente alla stipula del contratto.

E' a carico dell'Appaltatore ogni attività che si renda necessaria od opportuna ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasporto della merce, la consegna, l'installazione, il collaudo e l'adeguamento alle normative sopravvenute alla stipula del contratto. Le attività a carico dell'Appaltatore si intendono interamente remunerate con il corrispettivo contrattuale.

Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione. La sospensione del contratto può essere disposta anche dal RUP per ragioni di pubblico interesse o necessità. Alla sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non disposta dall'Azienda Sanitaria, nelle ipotesi previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 7. CONTROLLI, VERIFICHE DI CONFORMITA' E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda Ulss si riserva la facoltà di effettuare controlli in modo da verificare che la fornitura/il servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara, dal contratto, dall'offerta tecnica ed economica.

Per la regolare esecuzione dei contratti di forniture e servizi può essere nominato, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC).

Il DEC verrà individuato unitamente al provvedimento di aggiudicazione dell'appalto medesimo e rappresenterà il principale interlocutore dell'appaltatore; per lo svolgimento delle sue funzioni potrà nominare uno o più direttori operativi a cui affidare una o più attività di controllo.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico, assicurando la regolarità da parte del concessionario e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi

al presente Capitolato. A tale fine, il Direttore svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti.

#### **Art. 8. TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI**

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne l'Azienda Sanitaria da eventuali pretese patrimoniali avanzate nei confronti di quest'ultima derivanti da eventuale violazione di diritti di marchio, di brevetto o d'autore. L'Appaltatore di obbliga a rifondere all'Azienda Sanitaria le spese processuali, il risarcimento del danno ed ogni altra somma dovuta ad altro titolo, a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato, oltre agli ulteriori danni.

#### **Art. 9. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO**

L'Appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e soci, in caso di società cooperativa nonché ai terzi presenti sui luoghi nei quali si esegue l'appalto, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs 81/2008 e ad adottare tutti i provvedimenti all'uopo ritenuti necessari ed opportuni, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda. L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

#### **Art. 10. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Vedasi art. 26 del Disciplinare di gara

La violazione degli obblighi previsti nei codici di condotta costituisce causa di risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c..

#### **Art. 11. INCOMPATIBILITA' EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, l'Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve avere attribuito o attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a pena di nullità del contratto.

#### **Art. 12. PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 721/2025, perfezionato in data 09/10/2025, sottoscritto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Regione del Veneto al seguente link <https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/o77DJQMwxD46oxH>, e ad accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### **Art. 13. COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di Vicenza ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

#### **Art. 14. PREVENZIONE INTERFORZE ILLECITE -MISURE ANTICORRUZIONE**

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di Vicenza, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della Stazione appaltante che

abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

#### **Art. 15. REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso del contratto, dovesse concludersi tra AIFA e l'azienda farmaceutica aggiudicataria una rinegoziazione dei termini di prezzo e rimborso della specialità medicinale offerta, a seguito della quale venisse modificato il prezzo unitario finale, il prezzo è aggiornato automaticamente a decorrere dalla data di efficacia della modifica.

#### **Art. 16. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Vedasi art. 25 del Disciplinare di gara

#### **Art. 17. CESSIONE DEI CREDITI**

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore a seguito della regolare e corretta esecuzione del contratto, ex art. 120, co. 12, del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini dell'opponibilità all'Azienda Sanitaria, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Azienda Sanitaria.

E' fatto salvo e impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria cui è stata notificata la cessione di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al cedente.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario, affinché venga riportato sugli strumenti di pagamento da questi utilizzati.

Il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e indicati nel presente Capitolato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52 del 21/02/1991.

#### **Art. 18. RECESSO UNILATERALE**

Ai sensi dell'art. 123 D.lgs. 36/2023, l'Azienda Sanitaria ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC o lettera raccomandata A/R..

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 21-sexies della L. 241/1990 e all' art. 1373 c.c., la Stazione Appaltante può recedere in tutto o in parte dal contratto, con un preavviso di almeno 20 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC o lettera raccomandata A/R:

- nel caso in cui una centrale di committenza, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 36/2023, abbia aggiudicato un appalto avente il medesimo oggetto della presente fornitura;
- in caso di normativa sopravvenuta contrastante con l'esecuzione dell'appalto;
- per motivi di interesse pubblico;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo o logistico interessanti la Stazione Appaltante, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante..

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite. E' escluso il pagamento all'Appaltatore di penali e di ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c.

### **Art. 19. DIVIETO DI INTERRUZIONE DELLA FORNITURA**

E' fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o interrompere la fornitura senza previo ordine della Stazione Appaltante. L'Appaltatore non può sospendere o interrompere la fornitura in modo unilaterale neppure in caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti o di controversie stragiudiziali o giudiziali.

In caso di sospensione o interruzione non disposta dalla Stazione Appaltante, questa si riserva il diritto di annullare l'ordinativo di fornitura e di recedere dal contratto, ex art. 1456 c.c., fatti salvi l'applicazione delle penali, il risarcimento del danno ulteriore e la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ex art. 355 del Codice penale.

### **Art. 20. SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, VICENDE SOGGETTIVE DEL CONTRAENTE**

È ammesso il subappalto, secondo le disposizioni di cui all'art. 119 D.Lgs. 36/2023. E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio/la fornitura senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto, con escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

I contratti di subappalto sono stipulati con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, salvo che ricorrano ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, debitamente indicate in sede di offerta.

Almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, l'Appaltatore deve depositare presso la Stazione Appaltante il contratto di subappalto, unitamente ai documenti di cui all'art. 119, co. 5, del D.Lgs 36/2023.

Prima dell'inizio della prestazione, l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, ai sensi dell'art. 120, co. 2-bis, e dell'art. 8 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture le clausole previste nel Protocollo di Legalità.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro dell'Appaltatore, ovvero un differente contratto collettivo, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

I pagamenti relativi alle forniture prestate dal subappaltatore e dai titolari di sub-contratti vengono eseguiti dall'Appaltatore, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. I pagamenti sono eseguiti direttamente al subappaltatore e ai titolari di sub-contratti nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 276/2003. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto, si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del D.Lgs. 36/2023 in tema di subappalto.

La cessione del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023. Nel caso in cui all'aggiudicatario succeda un altro operatore per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, quali cessioni, fusioni e incorporazioni, che comportino successione nei rapporti pendenti, l'Appaltatore ne dà tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante, che approva la cessione del contratto, qualora il cessionario soddisfi gli iniziali criteri di selezione.

## **Art. 21. TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati riguardanti l'Appaltatore, il subappaltatore o i soggetti in subaffidamento, vengono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" in materia di protezione dei dati personali, reperibile al seguente link <https://www.aulss8.veneto.it/privacy-policy/>.

L'Azienda ULSS n. 8 "Berica" rilascia all'Appaltatore l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 nei termini sotto riportati.

I dati riguardanti l'Appaltatore sono forniti dallo stesso o acquisiti dalle banche dati dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del D.Lgs 36/2023, dalla Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA), dalle banche dati di altri Enti Pubblici e dalle banche dati utilizzate dall'Azienda ULSS n. 8 "Berica".

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, Tel 0444 753465, Fax: 0444 753326, PEC: [protocollo.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss8@pecveneto.it), e-mail: [direzione.generale@aulss8.veneto.it](mailto:direzione.generale@aulss8.veneto.it); il Responsabile della protezione dei dati è LTA S.r.l., E-mail: [rpd@aulss8.veneto.it](mailto:rpd@aulss8.veneto.it).

Il trattamento dei dati avviene sulla base di quanto previsto dalla normativa sui Contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, e norme collegate.

Il trattamento è finalizzato all'espletamento della procedura di gara, alla sottoscrizione e all'esecuzione del contratto e alla tutela in giudizio dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", per azioni nelle quali la stessa risultasse a qualsiasi titolo coinvolta. I dati, in misura strettamente necessaria, sono trattati, altresì, al fine di consentire l'accesso agli atti di cui all'art. 22 della L. 241/1990 e all'art. 5, co. 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013 e l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs. 33/2013.

I destinatari dei dati sono l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", l'ANAC, le Prefetture, i Tribunali, l'Agenzia per le entrate, i Centri per l'impiego, INPS, INAIL o enti assistenziali o previdenziali equivalenti ed altri enti pubblici coinvolti nel procedimento di aggiudicazione ed esecuzione della concessione, i soggetti che facciano istanza di accesso agli atti, ex art. 22 della L. 241/1990 e art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013, e gli utenti che prendano visione del sito aziendale [www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it).

I dati saranno conservati per dieci anni dalla data di emanazione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità e, in ogni caso, per il periodo necessario per la tutela in giudizio dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", in caso di azioni legali.

Al titolare dei dati è riconosciuto in ogni momento il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di sottoscrivere il contratto.

## **Art. 22. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" in materia di dati personali, consultabile sul sito ULSS [https://www.aulss8.veneto.it/wp-content/uploads/2025/08/REGOLAMENTO\\_aziendale\\_privacy.pdf](https://www.aulss8.veneto.it/wp-content/uploads/2025/08/REGOLAMENTO_aziendale_privacy.pdf), l'Appaltatore potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza in dipendenza ed in occasione del contratto. Il modello di accordo di nomina è consultabile sul sito ULSS <https://www.aulss8.veneto.it/wp-content/uploads/2025/09/Accordo-per-la-nomina-Responsabile-ART-28-GDPR.pdf>.

## **Art. 23. COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni tra le parti riguardanti il contratto sono effettuate mediante una delle seguenti modalità:

- PEC (posta elettronica certificata),
- lettera consegnata a mano, con attestazione per ricevuta del giorno, dell'ora della consegna ed indicazione dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R), inviata alla sede legale indicata nella domanda di partecipazione alla gara.

L'Appaltatore, in sede di istanza di partecipazione alla gara, indica la sede legale, la PEC ai quali vengono dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

**Art. 24. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131 del 1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte istante. Le tasse o le imposte che dovessero, anche in avvenire, gravare sul contratto sono a carico dell'Appaltatore, ad esclusione dell'IVA, che rimane a carico della Stazione Appaltante.

**Art. 25. FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie eventualmente insorte tra le parti, in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

**Art. 26. MODIFICHE DEL CONTRATTO, NORME DI RINVIO E FINALI**

Durante il periodo di efficacia, il contratto può essere modificato nei casi previsti all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e le norme del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti.